



Decreto di convocazione Assemblea comunale per la votazione federale del 22 settembre 2024

Richiamato il Decreto di convocazione delle assemblee comunali pubblicato sul Foglio ufficiale n. 117 del 20 giugno 2024, il Municipio pubblica il Decreto di convocazione delle cittadine e dei cittadini aventi diritto di voto in materia federale riguardante i seguenti oggetti:

- Iniziativa popolare dell'8 settembre 2020 "Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)" (FF 2024 28);
- Modifica del 17 marzo 2023 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) (Riforma della previdenza professionale) (FF 2023 785).

* * * * *

1. Convocazione (art. 14 LEDP)

L'Assemblea comunale è convocata per il giorno di:

domenica 22 settembre 2024

per pronunciarsi sull'accettazione o sul rifiuto degli oggetti in votazione.

2. Catalogo elettorale (art. 4 LDP, art. 5 e segg. LEDP e art. 2 e segg. REDP)

Per la votazione fanno stato la pubblicazione del catalogo elettorale che avviene durante il mese di gennaio 2024 e le successive variazioni. Il catalogo elettorale viene aggiornato fino al quinto giorno antecedente la votazione. Il catalogo elettorale può essere consultato da ogni avente diritto di voto durante gli orari di apertura della Cancelleria comunale.

3. Ufficio elettorale e orari (art. 19 LEDP e art. 28 e segg. LEDP)

Lo scrutinio ha luogo nella Casa comunale – sala votazioni – nell'ufficio elettorale ubicato al pianterreno e con il seguente orario:

- domenica 22 settembre 2024 dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Gli elettori che si trovano nell'edificio dove si svolge la votazione al momento in cui le operazioni sono dichiarate chiuse devono essere ammessi a votare.

4. Materiale di voto

L'avente diritto di voto in materia federale riceve al domicilio, la carta di legittimazione di voto, le schede di voto, l'opuscolo informativo e l'apposita busta di voto per riporvi le schede votate.

5. Voto al seggio elettorale

L'elettore che opta per l'esercizio del diritto di voto recandosi di persona all'Ufficio elettorale deve portare con sé la carta di legittimazione di voto in materia federale quale prova di non aver votato per corrispondenza.



6. Voto per corrispondenza (art. 23 LEDP)

L'elettore che intende votare per corrispondenza deve usare la stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale votato.

Attenzione a non tagliare e cestinare la busta! Rivolgersi in Cancelleria comunale per la sostituzione e per informazioni.

L'elettore deve:

- compilare la/e scheda/e di proprio pugno;
- introdurre la/e scheda/e votata nell'apposita busta di voto con la dicitura "Votazione federale-busta ufficiale voto per corrispondenza" (Attenzione: verificare di aver inserito la scheda votata nella busta corretta!);
- compilare la carta di legittimazione di voto e firmarla di proprio pugno in originale, senza ritagliarla;
- inserire nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune la/e busta/e con le schede votate;
- immettere correttamente la carta di legittimazione di voto firmata in originale.

Avvertenza: prima di sigillare la busta verificare che l'indirizzo di ritorno (Cancelleria comunale) sia ben visibile nella finestra della busta di trasmissione. È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

7. Trasmissione materiale di voto

L'elettore può inviare la busta di trasmissione tramite il servizio postale, imbucandola nella buca delle lettere posta dinnanzi alla Cancelleria comunale (senza affrancatura) o consegnandola a mano alla Cancelleria comunale (senza affrancatura).

Le schede votate che giungono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato per le ore 12:00 di domenica 22 settembre 2024.

8. Sanzioni penali

È passibile di una pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria chiunque violi l'art. 282 (frode elettorale) o di una multa chiunque violi l'art. 282bis (incetta di voti) del Codice penale svizzero.

9. Rimedi di diritto (art. 135 LEDP)

I ricorsi contro le operazioni concernenti la votazione devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale.

Per ogni altra norma non indicata nel presente Decreto si rimanda a quanto pubblicato sul Foglio ufficiale n. 117 del 20 giugno 2024.

Il Sindaco

Raffaele Schärer

Per il Municipio



Il Segretario

Alessandro Bianchi

Savosa, 3 luglio 2024